

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1994
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 129/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1994) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 212/94 della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 129/94 e (CE) n. 131/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e per la carne di bufalo congelata (2) dispone all'articolo 6 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrige-

rate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1994;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1994 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di agosto 1994 per 5 640 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 38.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.